



Cassa Dottori Commercialisti  
OGNI GIORNO IL TUO DOMANI



## Servizio PCE 2024 - Comunicazione dati reddituali scadenza 02/12/2024

Gentile Collega,

dal 28 ottobre è attivo il [servizio PCE 2024](#) per la comunicazione dei dati reddituali.

Tutti coloro che nel corso del 2023, anche se per un breve periodo, sono stati iscritti all'Albo e hanno esercitato la professione (requisito identificabile dal possesso della posizione IVA in forma individuale e/o associata e/o come socio di società tra professionisti), dovranno comunicare i dati reddituali, utilizzando il servizio online dedicato, **entro il 2 dicembre 2024**.

Per versamenti corrispondenti a **un'aliquota pari o superiore al 22%**, sarà riconosciuta **una premialità del 5% in più di contributo**. La premialità è riconosciuta in misura piena a coloro che non possono far valere periodi di iscrizione antecedenti alla riforma del 2004, mentre è riproporzionata per coloro che vantano periodi contributivi fino al 2003. Per approfondire puoi [guardare QUI il video dedicato](#), oppure puoi [consultare QUI il Regolamento Unitario](#).

1

### Progetta la tua pensione

La Cassa ha sviluppato servizi e strumenti sempre più avanzati, per consentire agli iscritti una gestione semplice e tempestiva della propria posizione contributiva e la progettazione del proprio futuro previdenziale.

Grazie ai servizi di simulazioni presenti all'interno dell'area riservata puoi scegliere quando andare in pensione (servizio PES) e con quale importo valutando l'eventuale convenienza a riscattare o ricongiungere (servizi REN, RLA, RMI, RTI).

#### Pensione di vecchiaia\*

Età anagrafica      Anzianità contributiva

**68**      **33** anni

**70**      **25** anni

#### Pensione di vecchiaia anticipata\*

Età anagrafica      Anzianità contributiva

**61**      **38** anni

**40** anni

#### Pensione unica contributiva\*\*

Età anagrafica      Anzianità contributiva

**62**      **5** anni

\* Per coloro che hanno un periodo di anzianità contributiva alla Cassa antecedente al 1° gennaio 2004.

\*\* Per coloro che hanno un periodo di anzianità contributiva alla Cassa dal 1° gennaio 2004.



Per conoscere gli effetti sul **valore futuro della tua pensione**, al variare dell'incremento dell'aliquota scelta, è disponibile il servizio di simulazione PES all'interno **dell'area riservata del sito**. Tutti gli iscritti non pensionati possono valutare gli effetti della scelta dell'aliquota del contributo soggettivo, tra il 12% e il 100% del reddito netto professionale, sulla futura pensione.

La data di versamento della prima rata/rata unica delle eccedenze contributive è il **20 dicembre 2024**.

Con il servizio PCE è possibile scegliere di pagare le eccedenze contributive in unica soluzione oppure in 2, 3 o 4 rate, tramite PagoPa, MAV o addebito diretto in conto corrente mediante SDD.

Coloro che optano per il pagamento delle eccedenze contributive tramite PagoPa/MAV, i documenti di pagamento potranno essere generati, dal 07/12/2024, accedendo al servizio online PPC, e potranno essere pagati anche con la Carta di Credito Dottori Commercialisti mediante il [servizio MCC](#).

A partire da quest'anno, la scadenza del contributo di maternità è fissata al 20 dicembre, uniformandola a quella della prima rata/rata unica delle eccedenze contributive.

### **Chi sono i soggetti obbligati ad inviare il PCE?**

I Dottori Commercialisti che nel 2023, anche se per breve periodo, sono stati iscritti all'Albo ed hanno esercitato la professione; il requisito è identificabile dal possesso della partita IVA in forma individuale e/o associata e/o come socio di società tra professionisti.

2

Non è prevista alcuna esclusione: sono obbligati anche coloro che hanno reddito netto professionale e volume di affari IVA pari a zero ed anche i Dottori Commercialisti che esercitano la professione ma hanno scelto di non iscriversi alla Cassa, o di cancellarsi, in quanto lavoratori dipendenti o pensionati di altri enti previdenziali [sarà necessario effettuare il versamento del contributo integrativo].

### **Come si invia la comunicazione?**

Solo mediante invio telematico attraverso il servizio PCE. Le comunicazioni inviate con modalità non telematiche saranno considerate **omesse a tutti gli effetti** e questo porterà all'applicazione di sanzioni – ridotte con la regolarizzazione spontanea.

Per eseguire l'adempimento è necessaria la **preventiva adesione al servizio PCE** sul sito internet della Cassa [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it) - Servizi Online mediante il **codice PIN** rilasciato all'iscritto.

L'adesione al servizio PCE deve essere effettuata ogni anno ed è valida esclusivamente in presenza della cifratura del documento, nella pagina di esito dell'adesione (stampabile anche in formato pdf).

## **Qual è il reddito netto professionale da comunicare?**

Indicare, anche da parte di coloro che sono esonerati dall'obbligo di iscrizione, il **reddito netto professionale** effettivamente prodotto nel 2023; in caso di reddito negativo indicare "0".

Per "*Reddito netto professionale*" si intende quello definito dal vigente art. 53, comma 1, del D.P.R. 917/86, relativo all'esercizio dell'attività di Dottore.

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato e/o mediante STP, il reddito deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili dell'associato al reddito netto (o della perdita) prodotta dall'associazione/società, di pertinenza dell'associato in base alla percentuale di partecipazione agli utili.

L'importo deve essere arrotondato per eccesso se la frazione decimale è  $\geq$  a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

## **Quale è il volume di affari Iva da comunicare?**

Deve essere comunicato il **volume di affari** complessivo conseguito nel 2023 al netto della maggiorazione del 4% (contributo integrativo). Il **Volume di affari IVA** deve **comprendere** anche i corrispettivi relativi alle parcelle emesse tra professionisti, anche a puro titolo di **riaddebito di spese**.

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato e/o mediante società tra professionisti (STP), il volume di affari deve essere comprensivo della quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili dell'associato/socio al volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotto dall'associazione/società.

Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.

L'importo deve essere arrotondato per eccesso se la frazione decimale è  $\geq$  a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

## **I "contribuenti minimi/forfetari" quali dati devono comunicare?**

I contribuenti minimi/forfetari devono comunicare nel quadro Reddito netto professionale il dato indicato nel rigo LM6 della sezione I o LM34 della sezione II del Modello Redditi PF 2024 e nel quadro Volume di affari l'ammontare totale dei compensi lordi fatturati nel periodo di riferimento al netto del 4%.

## **I contributi soggettivi e integrativi**

Come prevede il vigente regolamento dal Cassa dei dottori commercialisti, gli iscritti sono obbligati al versamento di un contributo soggettivo annuo. Il contributo soggettivo è dovuto in percentuale variabile dal 12% al 100 per cento: a) del reddito professionale netto, di cui al

comma 1, dell'articolo 53, del Dpr 917/86, prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale; b) della quota di reddito prodotto dalla Stp nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della Stp abbia eventualmente riservato a detti utili, e pertanto non rileva l'eventuale mancata distribuzione ai soci. Gli iscritti all'Albo devono applicare una maggiorazione in misura del 4% (cd. contributi integrativi) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari Iva e versarne annualmente alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettiva riscossione. Le associazioni professionali devono applicare la maggiorazione per la quota di pertinenza di ogni associato iscritto all'Albo. Il singolo dottore commercialista associato deve versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari Iva complessivo dell'associazione professionale corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso. La Stp deve applicare la maggiorazione su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari Iva in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci iscritti all'Albo.

### **Come si calcola l'eccedenza del contributo soggettivo?**

L'eccedenza *del Contributo soggettivo* è calcolata applicando l'**aliquota di finanziamento** al reddito netto professionale e sottraendo la contribuzione minima versata.

L'Aliquota di finanziamento è pari al minimo del 12% ma è aumentabile a scelta del professionista fino al 100% con un tetto massimo per il calcolo della contribuzione soggettiva, fissato annualmente.

4

<b>Aliquota finanziamento contributo soggettivo</b>	<b>Limite reddituale</b>	<b>Contributo minimo soggettivo</b>
Dal 12% al 100%	€ € 202.700,00	€ 3.075,00

### **Quanta parte del contributo integrativo va a montante?**

Viene accreditato sul proprio montante contributivo una quota parte (fino al 37,5%) del contributo integrativo stesso. Per favorire una sempre maggiore equità intergenerazionale, il vantaggio viene riconosciuto in misura piena a tutti gli iscritti dal 2004 la cui pensione sarà calcolata interamente con il metodo contributivo, mentre si riduce al crescere delle annualità maturate con il metodo reddituale.

## Perché scegliere l'aliquota di finanziamento del contributo soggettivo maggiore del 12%?

Tutti gli iscritti non pensionati possono valutare gli effetti della scelta dell'aliquota del contributo soggettivo tra il 12% e il 100% del reddito netto professionale sulla futura pensione, utilizzando il [servizio PES](#).

**Scegliendo l'aliquota contributiva del 22% la Cassa accrediterà 5 punti percentuali in più [totale 27%] - una scelta estremamente conveniente per la costruzione di un solido futuro previdenziale.**

## Investire nel futuro conviene

Se versi il **22%**  ti accreditiamo il **27%**

La Cassa ha introdotto **due meccanismi premianti** che permettono di riconoscere sul montante contributivo un importo superiore a quello effettivamente versato al fine di migliorare l'adeguatezza dei futuri trattamenti pensionistici. **Il primo** riguarda il contributo soggettivo e varia a seconda dell'aliquota scelta dall'iscritto (dal 12% al 100%): da un vantaggio del 3% per i versamenti con aliquota minima del 12% fino a un massimo del 5% per quelli pari o superiore al 22%. Quindi se versi il 22% la Cassa ti accredita il 27%.

**Il secondo** (attualmente fino al 2032) riguarda il contributo integrativo e consente di riconoscere sul montante contributivo una quota parte (fino al 37,5%) del contributo integrativo stesso. Per favorire una sempre maggiore equità intergenerazionale, per entrambi i meccanismi premianti, il vantaggio viene riconosciuto in misura piena a tutti gli iscritti dal 2004, la cui pensione sarà calcolata interamente con il metodo contributivo, mentre si riduce al crescere delle annualità maturate con il metodo reddituale. Infine, è prevista la possibilità di utilizzare ulteriori risorse derivanti dai rendimenti patrimoniali per incrementare ulteriormente i montanti contributivi.

5

Incremento dell'aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento dal 2023

A	B	C	D	E
Aliquota contribuzione soggettiva dovuta e versata	Plus % riconosciuto	Coefficiente di equità intergenerazionale	Maggiorazione	Aliquota di computo
>22%	5,0%			
>21% e < 22%	4,8%			
>20% e < 21%	4,6%			
>19% e < 20%	4,4%			
>18% e < 19%	4,2%			
>17% e < 18%	4,0%	$1 - \frac{A_r}{A_t}$	(B*C)	(A+D)
>16% e < 17%	3,8%			
>15% e < 16%	3,6%			
>14% e < 15%	3,4%			
>13% e < 14%	3,2%			
>12% e < 13%	3,0%			

Dove:

- Colonna A: aliquota scelta dall'iscritto;
- Colonna B: maggiorazione applicata dalla CDC al RPN;
- Colonna C: coefficiente equità intergenerazionale.  $A_r$  (Anzianità Reddituale)/ $A_t$ (Anzianità Totale);

- Colonna D: Maggiorazione effettiva;
- Colonna E: aliquota di computo che la Cassa applica al RPN.

**Maggiore è l'aliquota di finanziamento utilizzata per effettuare i versamenti annuali maggiore sarà l'aliquota di computo riconosciuta sul proprio montante rispetto a quanto effettivamente versato a titolo di contribuzione soggettiva.**



<https://youtu.be/OI1wSXqVCxY>

*Un cordiale saluto*

*Paolo Rende*  
Delegato Assemblea  
Cassa Dottori Commercialisti